



TUTTO SOSPESO Bloccata per ora la possibilità di stipulare il contratto di appalto per la gestione del patrimonio e servizi di nidi e scuole comunali d'infanzia

CONSIGLIO DI STATO ASILI

Appalto contestato, Coopservice ottiene lo stop

LA COOPSERVICE vince il primo round al Consiglio di Stato. È stata infatti sospesa - fino al 1 marzo, quando si entrerà in Camera di consiglio si entrerà nel merito - l'aggiudicazione della "gara per l'affidamento della gestione del patrimonio immobiliare e dei servizi per il funzionamento delle scuole e nidi d'infanzia". Una battaglia da oltre otto milioni di euro, iniziata il 14 maggio dell'anno scorso. Il 2 agosto veniva stilata la classifica e tra le due

RICORSO
**Sospensione fino
alla Camera di
consiglio del 1 marzo**

proposte presentate, quella del gruppo guidato da Coopservice risultava perdente. A conquistare l'appalto milionario - per l'offerta economicamente più vantaggiosa - era il raggruppamento guidato da Csa con 8.026.961 euro.

MA COOPSERVICE non accettava la scelta e ricorreva al Tar di Parma. Tra le contestazioni, si affermava che il vincitore avrebbe dovuto essere escluso dalla gara, avendo presentato per alcune singole prestazioni un'offerta più alta degli

importi previsti (secondo il Comune bisognava invece valutare la cifra totale).

IL TAR respingeva in dicembre il ricorso Coopservice, intimando quest'ultima a pagare le spese di giudizio (4mila euro). Coopservice rilanciava al Consiglio di Stato e mercoledì veniva depositata la decisione della Sezione quinta che accoglieva l'istanza della cooperativa reggiana, in pratica intimando al Comune di Reggio e all'Istituzione scuole e nidi d'infanzia di non procedere alla stipula del contratto.

UNO STOP cautelare, in attesa della decisione finale attesa per il 1 marzo, quando in Camera di consiglio si passerà alla discussione conclusiva sulle richieste Coopservice, la cooperativa reggiana alla guida del raggruppamento di imprese che comprende Gesta spa, Servizi Italia spa, Mantencoop facility management. Per il Consiglio di stato, "a prescindere da ogni considerazione in ordine al fumus (che allo stato trattandosi di appello avverso dispositivo non può essere neppure apprezzato, mancando le motivazioni della sentenza), al danno paventato può evviarsi disponendo la sospensione».

